



Ministero dell'Interno  
ORA STUDIO

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**LA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO  
DI SALERNO,  
L'A.N.A.S. S.P.A.**

**E**

**LA COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA  
AI FINI DELLA PREVENZIONE  
DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE  
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA,  
RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO  
DELL'AUTOSTRADA SALERNO - REGGIO CALABRIA  
(1° MACROLOTTO: SICIGNANO - ATENA LUCANA)**

La Prefettura - U.T.G. di Salerno, nella persona del Prefetto *pro-tempore*, dott. Enrico Laudanna;

l'A.N.A.S. s.p.a., nella persona del Presidente, ing. Vincenzo Pozzi;

la C.M.C., nella persona del Direttore Generale, geom. Vittorio Morigi;

**PREMESSO**

- che nel 1° programma delle opere strategiche, approvato con deliberazione del CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121, risultano ricompresi gli interventi relativi ai lavori di adeguamento e ammodernamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria;
- che la C.M.C., come in epigrafe indicata, è aggiudicataria, nella qualità di contraente generale, della licitazione privata relativa all'affidamento delle attività di realizzazione del 1° macro-lotto dei lavori di adeguamento e ammodernamento della SA-RC (tratto ricompreso tra Sicignano ed Atena Lucana);



# Ministero dell'Interno

- che l'intervento in parola è disciplinato dalle disposizioni recate dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
- che il soggetto aggiudicatore (A.N.A.S.), in tale qualità, provvede, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lett. e) del decreto legislativo 190/2002, alla "stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano";
- che l'esecuzione dei lavori è interamente ricadente nel territorio della provincia di Salerno, sicché l'autorità competente in materia di sicurezza, di cui è cenno nell'art. 9 del decreto legislativo 190/2002, è da individuare nel Prefetto di Salerno;
- che, sulla base delle indicazioni all'uso fornite dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, di cui al decreto interministeriale del 14 marzo 2003, è opportuno che l'accordo, cui fa riferimento il surrichiamato art. 9 del d.leg.vo 190/2002, sia esteso anche alla partecipazione del contraente generale, il quale, a mente dello stesso articolo (comma 2, lett. g)), presta la propria collaborazione al soggetto aggiudicatore ai fini della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità, avendo l'obbligo di fornirgli, a tale scopo, ogni utile elemento di informazione.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

## Capo I

### Verifiche antimafia

#### Art. 1

1. La C.M.C., nella qualità di contraente generale, in appresso denominata C.G., fornisce tempestivamente alla Prefettura - U.T.G. di Salerno, in appresso



# Ministero dell'Interno

denominata Prefettura, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi o per la fornitura di materiali comunque inerenti al ciclo di realizzazione dell'opera.

2. Il C.G., con l'adesione al presente protocollo e allo scopo di coadiuvare all'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'opera, avendo condiviso l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio convenuto con l'A.N.A.S., si impegna ad inserire nei contratti indicati al comma 1 apposita clausola con la quale il terzo affidatario assume l'obbligo di fornire al C.G. gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese sub-appaltatrici e/o sub-affidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio convenuto tra A.N.A.S. e C.G. ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di mancata comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del C.G. nei casi indicati nel successivo articolo 4, comma 2, del presente protocollo.

## Art. 2

1. L'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art. 1 sussiste :
- a) per i contratti e gli affidamenti conclusi dal C.G., per qualunque importo;
  - b) per i sub-contratti e sub-affidamenti autorizzati dal C.G. e conclusi dal terzo affidatario, per qualunque importo.
2. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per le prestazione di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata, e in particolare per le tipologie di prestazioni di seguito elencate a puro titolo esemplificativo:
- ▶ Trasporto di materiali a scarica;
  - ▶ Smaltimento rifiuti;
  - ▶ Fornitura e/o trasporto terra;



# Ministero dell'Interno

- ▶ Fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- ▶ Fornitura e/o trasporto di bitume;
- ▶ Noli a freddo di macchinari;
- ▶ Forniture di ferro lavorato;
- ▶ Servizi di guardiania di cantiere.

## Art. 3

1. Ai fini delle informazioni previste dall'art. 10 del d.P.R. 252/98, i dati di cui all'articolo 2 del presente protocollo sono comunicati *prima* di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero *prima* di procedere alla autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti di cui al medesimo articolo 2. Gli stessi dati sono comunicati, a cura del C.G., anche all'A.N.A.S. ai fini dell'esercizio dei suoi compiti di alta sorveglianza sulla realizzazione dell'opera. Le comunicazioni dei dati possono essere effettuate anche su supporto informatico.
2. L'A.N.A.S. si impegna a costituire, sulla base dei dati acquisiti dal C.G., una Banca Dati relativa alle imprese che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori.
3. Il C.G. ha l'obbligo di comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo, fino al completamento dell'opera, alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari.

## Art. 4

1. L'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art.10 del d.P.R. 252/1998 è comunicato dalla Prefettura all'A.N.A.S. e al C.G.. Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, il C.G. non può stipulare il contratto o concludere l'affidamento o non può autorizzare il sub-contratto o sub-affidamento.



# Ministero dell'Interno

2. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 11, comma 2, del d.P.R. 252/1998, previa comunicazione all'A.N.A.S., ovvero quando, ai sensi della stessa norma, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto, per i contratti, gli affidamenti, i sub-contratti e sub-affidamenti stipulati, conclusi o autorizzati, il C.G. effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al comma 1. In detti casi il C.G. comunica senza ritardo all'A.N.A.S. l'attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente relativamente alla previsione della clausola risolutiva espressa, il C.G., sentita l'A.N.A.S., applicherà una sanzione pecuniaria, determinata in misura proporzionale al valore del contratto e/o della prestazione eseguita o da eseguire, nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui al presente protocollo, nonché nelle ipotesi in cui dalle verifiche disposte dal Prefetto siano emerse, a carico della società o dell'impresa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

## Art. 5

1. Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le informazioni di cui all'art. 10, comma 9, del d.P.R. 252/1998 (cd. *informazioni atipiche*) devono essere valutate ai fini della interdizione o della estromissione della società o dell'impresa cui le informazioni si riferiscono, legittimando in questo caso il C.G. all'esercizio della facoltà di risoluzione dal contratto o di revoca dell'autorizzazione al sub-contratto o sub-affidamento, esercitato ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.P.R. 252/1998.

## Art. 6

1. Le verifiche antimafia e gli altri adempimenti conseguenti sono curati dal Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003 (pubblicato nella *G.U.* del 5 marzo 2004).



# Ministero dell'Interno

2. Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, la Prefettura inoltra la richiesta alla Prefettura - U.T.G. competente, indirizzandola al coordinatore del Gruppo Interforze e segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui all'art. 10 del d.P.R. 252/1998, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente protocollo.

## Capo II

### *Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale*

#### Art. 7

1. Fermo quanto previsto dal comma 2, il C.G. si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente. Il medesimo impegno viene assunto dal C.G. nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
2. L'assolvimento di quanto previsto al comma 1 non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.
3. Ai fini del comma 1, il C.G. si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.



# Ministero dell'Interno

## Art. 8

1. Gli stessi obblighi di cui all'articolo precedente vengono contrattualmente assunti nei confronti del C.G. dal terzo affidatario, nonché, nei confronti di questi, dai sub-affidatari e sub-contrattanti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal C.G. ai fini della revoca degli affidamenti.

## Art. 9

1. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti dall'art. 4 del presente protocollo, l'eventuale inosservanza da parte del C.G. è causa di risoluzione del contratto, salvo i casi di errore scusabile.

## Art. 10

1. L'ANAS provvede a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del presente protocollo, inviando al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, con cadenza trimestrale, un proprio rapporto, una copia del quale è altresì trasmessa alla Prefettura.

## Art. 11

1. Le previsioni del presente protocollo relative all'assoggettamento dei contratti, affidamenti, sub-contratti e sub affidamenti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 252 /1998, anche nella forma delle informazioni atipiche, si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni individuate al precedente art. 2, comma 2, già in essere alla data di stipula del presente protocollo. Nel caso che a seguito di tali verifiche emergano elementi relativi a tentativi d'infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, il C.G. si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione, ovvero ad imporre ai propri affidatari e sub-affidatari l'esercizio di tale diritto, avvalendosi della facoltà all'uopo prevista dall'art. 11 del richiamato d.P.R. 252/1998.



# Ministero dell'Interno

Art. 12

1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione del presente protocollo saranno regolati separatamente tra A.N.A.S. e C.G. secondo le norme previste dal capitolato speciale d'affidamento.

Sottoscritto a Salerno, il 4 giugno 2004

Prefetto di Salerno *Arco Landano*

Presidente A.N.A.S. *[Signature]*

Direttore Generale C.M.C. *[Signature]*